

Convenzione tra
UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE

E

**ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI
ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE (di seguito INVALSI)**

*per il cofinanziamento di n.1 (una) borsa di dottorato per il corso di dottorato di ricerca in
"Teoria e Ricerca Educativa e Sociale"*

(CICLO XXXIX – A.A. 2023/2024) ai sensi del D.M. 117/2023

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TRE codice fiscale 04400441004, con sede in Roma 00154, Via Ostiense n. 159, in persona del Rappresentante Legale, per la sua carica ed agli effetti del presente atto ivi domiciliato, di seguito denominata ROMA TRE;

E

L'INVALSI (di seguito denominato ENTE FINANZIATORE) - (C.F. 92000450582), rappresentata dal dott. Roberto Ricci, nato a Bologna, il 19 febbraio 1966, residente per la carica in Roma, Via Ippolito Nievo n. 35 - 00153, autorizzato alla stipula della presente convenzione;

PREMESSO

- che ROMA TRE intende attivare per l'A.A. 2023/2024 il XXXIX Ciclo formativo del corso di dottorato di ricerca in **Teoria e Ricerca Educativa e Sociale**, della durata di anni 3;
- che l'ENTE FINANZIATORE, interessato allo svolgimento ed allo sviluppo delle attività di ricerca nei settori disciplinari per i quali è istituito il corso di cui sopra, intende finanziarne una borsa di studio triennale, ai sensi del D.M. 226/2021 e del D.M. 117/2023;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

ROMA TRE, sede amministrativa del corso di dottorato di ricerca in Teoria e Ricerca Educativa e Sociale, si impegna ad assegnare n. 1 (una) borsa di studio di dottorato, secondo le disposizioni, i requisiti, le modalità ed i criteri stabiliti dalla vigente normativa universitaria in materia. La borsa nell'ambito della Missione 4 "Istruzione e Ricerca" componente M4C2 ha come obiettivo quello di approfondire le tematiche relative ai percorsi scolastici degli alunni provenienti da contesti migratori mediante l'acquisizione di competenze teoriche e metodologiche capaci di offrire strumenti utili al rafforzamento dell'integrazione scolastica nel sistema scolastico italiano, con particolare riferimento alla valutazione standardizzata.

ART. 2

L'Ente finanziatore si impegna a versare la somma complessiva di Euro 30.000,00 (trentamila/00), da destinare al cofinanziamento della borsa di studio di cui all'art. 1, da esporre nel bando di concorso pubblicato da Roma Tre per l'accesso al corso e da conferire a uno dei partecipanti al concorso pubblico per l'ammissione al corso, utilmente collocatisi in graduatoria ed in possesso dei requisiti giuridici prescritti dalla legge.

L'importo di cui al precedente comma è comprensivo della spesa necessaria a cofinanziare le borse di studio di cui trattasi per tutti gli anni di durata legale del corso; l'importo annuo di ciascuna borsa di studio, pari ad euro 16.243,00 come previsto dal D.M. 247/2022, è maggiorato dell'importo corrispondente al contributo previdenziale INPS a carico dell'Ente finanziatore, come disposto dalla circolare MURST del 20/07/99 e succ. mod. e int.

Ai sensi dell'art. 9 comma 3 del D.M. 226/2021 a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa di studio e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dei due Enti, un *budget* per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo pari al 10% dell'importo della borsa medesima.

Pertanto l'Ente finanziatore si impegna a versare a Roma Tre l'importo complessivo di euro 30.000,00:

(barrare l'opzione prescelta)

☐ in un'unica soluzione entro il 31/12/2023;

☒ in tre quote secondo la seguente modalità:

1) euro 10.000,00 (prima annualità) entro il 31/12/2023;

2) euro 10.000,00 (seconda annualità) entro il 31/12/2024;

3) euro 10.000,00 (terza annualità) entro il 31/12/2025.

L'Ente finanziatore si impegna a versare a Roma Tre ulteriori contributi al fine di coprire gli eventuali aumenti delle borse di studio e/o eventuali maggiori oneri derivanti da quanto stabilito da successive modifiche alla normativa vigente alla data di stipula del presente atto.

L'aumento dei contributi sopra indicati ha effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno le eventuali variazioni degli importi delle borse di studio (e/o gli eventuali maggiori oneri collegati); i relativi importi dovranno essere versati a Roma Tre entro 30 (trenta) giorni dalle relative comunicazioni da parte dell'Amministrazione Universitaria.

In ogni caso, Roma Tre non procederà all'erogazione di ciascuna borsa al dottorando assegnatario prima dell'avvenuto trasferimento da parte dell'Ente finanziatore della relativa annualità, secondo gli importi sopra indicati.

ART. 3

Le somme eventualmente non utilizzate a causa del mancato accreditamento o della mancata copertura dei posti messi a concorso, verranno destinate al ciclo successivo del medesimo Dottorato o, previa richiesta formale, restituite all'Ente finanziatore.

Le somme eventualmente non utilizzate a causa di successive rinunce, decadenze o cessazioni, possono essere destinate da Roma Tre alle esigenze di funzionamento del corso di dottorato o restituite all'Ente finanziatore, previa richiesta formale, solo dopo la conclusione della durata legale del corso di dottorato.

ART. 4

Il conferimento della borsa di studio oggetto della presente convenzione non dà luogo a rapporti di lavoro né con Roma Tre né con l'Ente finanziatore, né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche.

Il dottorando sarà coperto da assicurazione "Responsabilità Civile Generale" per i rischi derivanti da responsabilità civile dell'Ateneo, nell'ambito dell'intero ciclo di attività istituzionali dello stesso Ateneo, senza alcuna eccezione ed esclusione e da "Assicurazione Infortuni" dell'Ateneo per infortuni che gli studenti, ivi compresi gli iscritti a dottorati di ricerca, subiscano nell'ambito delle attività dell'Università o alle quali l'Università partecipi.

ART. 5

Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento del corso di Dottorato ed agli obblighi cui è soggetto l'iscritto al suddetto corso, si fa espresso riferimento al Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca.

ART. 6

La presente convenzione ha la durata di anni 3 (durata uguale a quella del dottorato), a decorrere dall'anno di inizio del corso.

ART. 7

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione ed attuazione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 8

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale e sarà conservata agli atti delle Università stipulanti.

ART. 9

I risultati delle elaborazioni effettuate concernenti il caso specifico su cui saranno sperimentate e messe a punto le metodologie, sono di esclusiva proprietà dell'Ente finanziatore.

I risultati invece più propri della ricerca, consistenti nella definizione e descrizione della procedura messa a punto, sono di proprietà di entrambe le parti contraenti, che di detti risultati possono fare anche uso nell'ambito dei loro compiti istituzionali.

Eventuali brevetti saranno depositati a spese e nome della parte che li ha ottenuti.

Resta impregiudicato il rispetto della normativa sul diritto d'autore e il diritto degli inventori di essere citati come autori. Le parti si danno atto che ove l'Ente finanziatore non provveda al deposito del brevetto, Roma Tre d'intesa con l'Ente finanziatore potrà effettuare tale deposito a suo nome.

I tutor concorderanno circa la possibilità che tutte le copie dei prodotti e la relativa documentazione fornita dall'Ente finanziatore per l'esecuzione dell'attività di ricerca commissionata ai sensi del presente contratto siano, al termine delle attività previste, riconsegnate da Roma Tre all'Ente finanziatore.

Le parti, inoltre, si impegnano a non utilizzare i risultati ottenuti per fini bellici.

Art. 10

L'imposta di bollo connessa alla sottoscrizione della presente convenzione è a carico di entrambe le parti in egual misura ed è assolta, in modalità virtuale, dall'Università degli studi Roma Tre giusta autorizzazione prot. n. 14160/98 (pos. 2.6.3217/98) rilasciata dall'Agenzia delle Entrate in data 24/02/1999.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte II, del D.P.R. n. 131/1986.

Le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Art. 11

Il trattamento dei dati personali viene effettuato ai fini della presente Convenzione di co-tutela di tesi, come descritto negli articoli da 1 a 7 sopra menzionati. Ai fini della presente Convenzione "Dati personali", "Trattamento", " Titolare del trattamento", "Interessato", "Trasferimento di dati personali verso un Paese terzo", hanno lo stesso significato come nell'Articolo 4 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati 2016/679, noto anche come "GDPR".

Ciascuna Parte si impegna a trattare i dati personali per l'esecuzione della Convenzione per la co-tutela della tesi in conformità con il GDPR e le leggi nazionali che attuano il GDPR, di seguito "le leggi applicabili". Le parti sono considerate titolari individuali. Salvo patto contrario, le Parti non sono titolari congiunti ai sensi dell'Articolo 26 del GDPR. Le Parti si impegnano a rispettare i propri obblighi come indicato nelle leggi applicabili.

Le Parti assicurano che la richiesta da parte dell'interessato ai sensi degli Articoli da 13 a 22 del GDPR relativa al trattamento dei dati personali quando la Parte è titolare del trattamento è gestita da tale

Parte. In particolare, ciascun istituto si occuperà delle richieste del dottorando in relazione alla registrazione di quest'ultimo nel suo istituto e in relazione alla co-tutela fornita da questo istituto. Le Parti presteranno reciprocamente ragionevole assistenza nella gestione di tali richieste qualora ciò si riveli successivamente necessario.

Le Parti si impegnano ad attuare misure tecniche e organizzative per proteggere l'integrità e la riservatezza dei dati personali in conformità con l'Articolo 32 del GDPR.

Ciascuna Parte si impegna a cooperare pienamente con l'altra Parte nel rispondere alle richieste delle autorità di vigilanza ai sensi dell'Articolo 31 del GDPR.

Le parti non trasferiranno dati personali in un Paese terzo senza ottemperare alle disposizioni del Capitolo V del GDPR.

Ciascuna Parte sopporta le proprie spese in relazione al trattamento dei dati personali, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

I dati personali sono considerati confidenziali e devono essere trattati come tali dalle Parti.

Roma,

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL' UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'INVALSI

*PRESIDENTE
Dott. Roberto Ricci*